

L.P. 17-2-2000 n. 7, Nuovo ordinamento del commercio.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 febbraio 2000, n. 9, I suppl.

Capo I

Finalità, definizioni, requisiti

Art. 1

Finalità e definizioni.

1. La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi è l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diversificate offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti.

2. L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalità:

a) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese nonché alla creazione e al decentramento dei posti di lavoro;

b) la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo sviluppo della imprenditorialità, in particolare quella dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione delle merci;

c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al buon servizio del cliente, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, nonché all'equità dei prezzi;

d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

3. *omissis*

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

omissis

f) ai pescatori ed alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti [su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari](#);

omissis

www.demaniocivico.it